



**Professional
Partner
2024**



TRIBUNALE DI LATINA – SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA EX ARTT. 700 E 669-QUATER C.P.C. E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C. PER:

Il sig. Luca **CASABURI**, nato a Roma il 05/09/1982 – C.F.: CSBLCU82P05H501M, elettivamente domiciliato in Caserta alla Piazza Vanvitelli n. 4/D, presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Cundari (C.F. CNDGPP73C29F839P), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto, redatta su foglio separato, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo P.E.C.: giuseppe.cundari@avvocatismcv.it

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito, codice fiscale 80185250588, in persona del Ministro l.r.p.t., domiciliato ut lege, presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ambito territoriale per la Provincia di Latina, in persona del l.r.p.t., domiciliato ut lege, presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;

E NEI CONFRONTI

di tutti i docenti inseriti nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la provincia di Latina, valide per il triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27;

FATTO

Con D.M. del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 89 del 21/05/2024, veniva disciplinata l'istituzione della III fascia delle nuove graduatorie di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la provincia di Latina, valide per il triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27.

In particolare, l'art. 1 del richiamato D.M. 89/2024 prevede testualmente "1. Nelle

istituzioni scolastiche ed educative presso le quali è istituito l'organico concernente i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, operatore dei servizi agrari, collaboratore scolastico, operatore scolastico sono costituite, rispettivamente, specifiche graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, ora in poi denominato Regolamento. 2. Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico precedente e hanno validità per il triennio scolastico 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del Regolamento. 3. Le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sono formulate a cura del Dirigente dell'istituzione scolastica destinataria della domanda.4. Gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente calcolato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (Allegato A), con l'indicazione delle eventuali preferenze, nonché dei titoli di accesso ai laboratori per gli assistenti tecnici..... Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o con gli Enti locali, per tutti i titoli di servizio da valutare ai sensi dell'Allegato A, è valutato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli.". (cfr. doc. all.)

Il sig. Casaburi, in data 26/06/2024, presentava domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la provincia di Latina, valide per il triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27, nella quale, per mero errore nella compilazione, inseriva il servizio dallo stesso prestato per l'Esercito Italiano quale volontario in ferma breve e prefissata dal 26/04/2001 al 4/12/2004, soltanto tra i titoli di preferenza e non anche in quelli curriculari.

Una volta conclusa la procedura *de qua*, il sig. Casaburi si accorgeva che, nonostante l'espletamento del servizio in parola fosse comunque rilevabile dal corpo della domanda, non gli era stato attribuito il relativo punteggio.

Per tale motivo, dapprima in via informale e, poi, con apposita diffida, invitava l'Ufficio Scolastico di Latina a riconoscere tale servizio, senza, però, ottenere alcun riscontro, ragion per cui è necessario agire in via giudiziale.

Ed invero, la mancata valutazione del servizio in parola è da considerarsi irrimediabilmente viziata e, pertanto, dovrà essere rettificata per i seguenti

MOTIVI

A) VIOLAZIONE ART. 6 DELLA L. 241/1990.

I provvedimenti impugnati devono ritenersi irrimediabilmente viziati, in quanto l'amministrazione resistente ha errato nell'esercizio del proprio potere, omettendo di attivare l'istituto del soccorso istruttorio.

Invero, nel caso di specie, qualora l'Ufficio Scolastico di Latina avesse correttamente agito, avrebbe dovuto rilevare la mera irregolarità formale presente nelle domande di partecipazione presentate dal sig. Casaburi, invitandolo a fornire chiarimenti in merito.

Nell'ambito dei concorsi pubblici, infatti, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio, ex art. 6 comma 1, lett. b), L. n. 241/1990 è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione.

In proposito, il richiamato art. 6 della L. 241/1990 prevede espressamente che *"Il responsabile del procedimento... accerta d'ufficio i fatti... adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete.."* attività che, nel settore dei concorsi pubblici, soddisfa la primaria esigenza di consentire la massima partecipazione alla selezione orientando l'Amministrazione alla concreta verifica dei requisiti di partecipazione e delle capacità dei concorrenti, correggendo l'eccessivo rigore delle forme insito nella logica "della caccia all'errore". Tale esegesi è improntata a ridurre il peso degli oneri formali gravanti sui cittadini ed a riconoscere giuridico rilievo all'inosservanza di regole procedurali o formali solo in quanto siffatta inosservanza impedisce il conseguimento del risultato verso cui l'azione amministrativa è diretta, atteso che la selezione deve guardare alla qualità della dichiarazione piuttosto che all'esclusiva correttezza della sua esternazione. Sotto tale ottica, dunque, l'Amministrazione è obbligata ad invitare il concorrente, prima di assumere qualsivoglia decisione, ad una regolarizzazione documentale, consentendogli l'eventuale produzione tardiva del documento o della dichiarazione mancante o la regolarizzazione della forma omessa, nei casi in cui l'omissione formale o documentale non incida sulla sussistenza dei requisiti di partecipazione e sulla par condicio dei concorrenti (cfr. Adunanza plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9; ma già Cons. St., sez. VI, 2 aprile 2001, n. 1927).

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha da tempo mutato il proprio

orientamento, improntato oggi a valorizzare il potere di regolarizzazione come strumento di correzione dell'eccessivo rigore delle forme, donde la tendenza a privilegiare, proprio attraverso l'invito alla regolarizzazione, il dato sostanziale su quello meramente formale in tutti i casi in cui non sia in discussione la sussistenza dei requisiti di partecipazione e l'idoneità del candidato.

Occorre evidenziare che vengono definite mere irregolarità quegli errori riconoscibili e, conseguente, emendabili dalla P.A. precedente.

In particolare, la giurisprudenza ha specificato che per aversi errore riconoscibile deve farsi riferimento al disposto dell'art. 1431 c.c., secondo cui *"l'errore si considera riconoscibile se in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo"*.

Pertanto, spetta a colui che invoca l'errore dimostrare la riconoscibilità dello stesso. Ad avviso del Consiglio di Stato, peraltro, la disciplina dell'errore – vizio è applicabile anche al caso di errore c.d. ostativo, vale a dire di errore commesso nella formulazione della dichiarazione ex art. 1433 c.c. (Consiglio di Stato, sentenza n. 4198/2019).

Nell'ambito dei concorsi pubblici l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura e tesa a scongiurare il danno che ne deriverebbe, atteso che verrebbe leso, prima ancora dell'interesse privato, l'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

Ne consegue che, nelle ipotesi in cui il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro, il soccorso istruttorio vada attivato qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili, rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759)

A tal fine, è stato chiarito che il soccorso istruttorio può trovare applicazione nelle sole ipotesi di regolarizzazione e non anche nelle ipotesi di integrazione, in quanto la prima attiene a circostanze o elementi estrinseci al contenuto della documentazione già in atti e che si traduce, di regola, nella rettifica di errori

materiali e refusi.

Il soccorso istruttorio, pertanto, ricomprende la possibilità per la P.A. di chiedere chiarimenti, purché il possesso del requisito sia comunque individuabile dagli atti depositati e occorra soltanto precisazione, che non innova e non altera la par condicio e la legalità della procedura.

Ne consegue che, nei casi in cui la P.A. abbia omissso il ricorso al potere di soccorso istruttorio, il suo operato sarà illegittimo e sanzionabile.

Ebbene, nel caso di specie, come sopra chiarito, il sig. Casaburi aveva inserito il servizio militare ed il servizio civile tra i titoli necessari per godere rispettivamente della riserva e della preferenza, senza, però, indicarli tra i titoli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio.

In buona sostanza, l'Amministrazione scolastica in questione era in possesso di tutti gli elementi necessari per poter sopperire all'errore materiale commesso dal sig. Casaburi, ragion per cui è evidente che il proprio errato convincimento, oltre ad evidenziare un chiaro vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti ed ingiustizia manifesta, concreta una chiara violazione di legge per mancata applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

Da ultimo, il TAR del Lazio, pronunciandosi su un caso analogo, allineandosi al principio sancito dalla oramai univoca giurisprudenza, ha ribadito che *"Costituisce principio generale dell'azione amministrativa quello secondo cui, nell'ambito delle procedure di concorso pubblico, "Il limite all'attivazione del soccorso istruttorio, si è osservato, coincide con la mancata allegazione di un titolo valutabile in sede concorsuale: il consentire ad un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio"* (da Consiglio di Stato, 3.6.2024, n.4951). Ed ancora: *"L'istituto del soccorso istruttorio non può essere attivato in linea generale quando il privato ha commesso un evidente errore nella compilazione della domanda di partecipazione. Questo si basa su un principio generale di autoresponsabilità, che assume un significato ancora più importante nei concorsi di massa, al fine di garantire par condicio e massima celerità nelle procedure. Tuttavia, potrebbe esserci una certa apertura per il soccorso istruttorio anche per le cosiddette "istanze erronee", ma solo se l'errore commesso è palesemente riconoscibile"* (da Consiglio di Stato, 2.1.2024, n.28)." (cfr.: sentenza n. 17011/2024)

Ebbene, nella fattispecie in esame, come sopra rilevato, l'errore commesso dal ricorrente nella fase di compilazione della domanda di partecipazione era palesemente riconoscibile, così da richiedere l'attivazione del meccanismo del soccorso istruttorio, in quanto il servizio prestato per l'Esercito Italiano quale volontario in ferma breve e prefissata era stato debitamente indicato tra i titoli di preferenza e non anche in quelli curriculari.

Ne consegue, pertanto, che, in ragione di tale dichiarazione, l'Amministrazione convenuta era stata resa edotta del fatto che il candidato possedeva un titolo idoneo ad essere oggetto di valutazione, a nulla rilevando che lo stesso non lo abbia inserito tra i titoli curriculari, proprio perché il candidato aveva, in ogni caso, fornito un'indicazione che avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione ad approfondire il contenuto della dichiarazione comunque resa.

Venendo ora alla valutazione del servizio in parola, è opportuno rilevare che la tabella A allegata al D.M. 89/2024, alla lettera A delle Avvertenze, prevede testualmente che *"A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo abolizione dell'obbligo di leva"*.

Sempre secondo la tabella A, poi, il servizio in parola è così valutato:



Il Ministro dell'Istruzione e del Merito

B) TITOLI DI SERVIZIO

<p>4.1) Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in:</p> <ul style="list-style-type: none">a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;b) Scuole primarie statali;c) Scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali; <p>(1) (5) (7),</p> <p>per ogni anno</p> <p>per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)</p> <p>4.2) Per il medesimo servizio prestato in:</p> <ul style="list-style-type: none">a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate;b) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;d) scuole non statali paritarie,	<p>PUNTI 6</p> <p>PUNTI 0,50</p> <p>il punteggio è ridotto alla metà</p>
<p>5) Altro servizio prestato nelle scuole di cui al punto 4.1), nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente</p> <p>(1) (5) (7) (8)</p> <p>per ogni anno:</p> <p>per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 1.80 per ciascun anno scolastico):</p> <p>Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto 4.2)</p>	<p>PUNTI 1,80</p> <p>PUNTI 0,15</p> <p>il punteggio è ridotto alla metà</p>
<p>6) Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (1) (5),</p> <p>per ogni anno:</p> <p>per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico):</p>	<p>PUNTI 0,60</p> <p>PUNTI 0,05</p>

de quo non come servizio effettivo, ma come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, dovranno essere, comunque, attribuiti quantomeno ulteriori punti 2,15, che gli consentirebbero di raggiungere una posizione nelle graduatorie in parola di gran lunga superiore a quelle attualmente occupata.

C) ISTANZA CAUTELARE.

Nelle more della decisione nel merito della controversia si rende necessaria l'adozione di una misura cautelare che consenta al ricorrente, in via cautelare e d'urgenza, l'inserimento, con il corretto punteggio spettante, nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la provincia di Latina, valide per il triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27 ed ottenere il conferimento di incarichi di supplenza annuale.

Ed invero, per effetto dell'errata attribuzione del punteggio effettivamente spettante, al ricorrente viene preclusa la possibilità di ottenere incarichi annuali.

Pertanto, l'accoglimento della misura cautelare invocata non determinerebbe alcun pregiudizio per la regolarità del procedimento, esplicando al massimo, in caso di rigetto del ricorso nel merito, un effetto di differimento temporale dell'operatività dei provvedimenti impugnati.

Invero, nel bilanciamento degli interessi privati dei candidati ammessi e dell'interesse pubblico ad evitare il rifacimento della procedura concorsuale, l'ago della bilancia propende irrimediabilmente verso quest'ultimo.

È stato così riaffermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato.

Ciò che importa è che si giunga al merito *re adhuc integra*, in modo da evitare il danno grave ed irreparabile del ricorrente, consentendogli di partecipare a parità di condizioni con gli altri concorrenti, ed a scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale.

In altre parole, solo la chiesta sospensione, in uno alla rivalutazione della posizione e all'inserimento in graduatoria tra i vincitori è garanzia certa – anche nell'interesse della stessa amministrazione – di stabilità della procedura in itinere.

Si chiede, pertanto, emettersi idoneo provvedimento cautelare, che possa consentire al ricorrente di ottenere la corretta valutazione del punteggio ad esso spettante ed il giusto posizionamento nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la provincia di Latina, valide per il triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27, circostanza che gli consentirebbe

di ottenere il conferimento di un incarico di supplenza annuale.

D) ISTANZA NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente la corretta valutazione del punteggio ad esso spettante ed il giusto posizionamento nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la provincia di Latina, valide per il triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27, ragion per cui, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, lo stesso deve essere notificato a tutti i soggetti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti coloro che, in virtù dell'inserimento del ricorrente sarebbero scavalcati in graduatoria.

Sta di fatto, però, che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie in parola, hanno scelto di trasferirsi nelle graduatorie dell'Ambito Territoriale Provinciale di Latina.

Si chiede, pertanto, che l'Ill.mo Tribunale adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

P.Q.M.

Si conclude affinché l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in accoglimento del presente ricorso, voglia così provvedere: **In via cautelare e urgenza: a)** Ordinare alle Amministrazioni resistenti, ognuna per le proprie competenze, di attribuire al ricorrente il punteggio spettantegli per il servizio prestato per l'Esercito Italiano quale volontario in ferma breve e prefissata dal 26/04/2001 al 4/12/2004 e, all'esito, di rettificare con immediatezza la III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la provincia di Latina, valide per il triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27 con inserimento del ricorrente con il corretto punteggio allo stesso spettante in ragione del titolo di servizio di cui è causa ed il suo giusto posizionamento in graduatoria, con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche da ciò derivanti, anche in termini di conferimento di incarico annuale. **Nel merito: a)** Accertare e dichiarare che, nella fattispecie in esame, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Latina, al fine di determinare il corretto punteggio da attribuire al ricorrente ed alla luce dei dati indicati nella domanda di inserimento dallo stesso redatta, avrebbe dovuto fare ricorso al principio del cd. soccorso istruttorio e, conseguentemente, valutare anche

il servizio prestato per l'Esercito Italiano quale volontario in ferma breve e prefissata; **b)** Accertare e dichiarare, pertanto, il diritto del ricorrente ad ottenere la valutazione anche del servizio prestato per l'Esercito Italiano quale volontario in ferma breve e prefissata dal 26/04/2001 al 4/12/2004, ancorché non indicato in domanda tra i titoli di carriera, ma soltanto tra quelli aventi diritto alla preferenza; **c)** Accertare e dichiarare, conseguentemente, l'illegittimità dell'operata valutazione dei titoli espressi in domanda dal ricorrente, che ha inficiato anche la III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la provincia di Latina, valide per il triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27, nella parte in cui l'istante figura con un punteggio non corrispondente a quello effettivamente spettante, in ragione della mancata valutazione dell'indicato servizio prestato per l'Esercito Italiano quale volontario in ferma breve e prefissata **d)** Ordinare, pertanto, alle Amministrazioni convenute di rettificare il punteggio attribuito al ricorrente, aggiungendo allo stesso la valutazione del servizio *de quo*, con tutte le conseguenze di legge. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio con distrazione.

Con espressa riserva di agire in separato giudizio per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni.

Si produce: 1) Domanda di inserimento; 2) Sentenza TAR Lazio n. 17011/2024; 3) Titolo di servizio; 4) Copia diffida; 5) Autocertificazione reddituale

Si chiede fissarsi udienza di discussione.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la presente controversia è esente, in quanto, come risulta dall'autocertificazione che si allega, il ricorrente, nell'anno 2023, ha conseguito un reddito inferiore ad € 38.514,23.

Salvis iuribus.

Caserta lì 20/12/2024.

Avv. Giuseppe Cundari